

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 3 dell'O.d.G.
 N. 33 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche fisiche e sensoriali. ~~L'anno milleottocentesettantatre~~ atre il giorno dieci del mese di luglio

alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta Pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente

vice presidenti i sigg.

segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

Redigente
~~XXXXX~~ e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo		"	29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		"
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso		"	34) Pulli dr. rag. Emilio		"
10) Ciuffreda avv. Pasquale		"	35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe		"	37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico		"
14) Conte prof. Giuseppe		"	39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente avverte che altro argomento all'Ordine del Giorno è la approvazione della legge "Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di Pronto Soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali".

Dà la parola al relatore per la 4^a Commissione, avvocato Scamarcio.

- O m i s s i s -

Segue la discussione generale sulla legge.

- O m i s s i s -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

E' istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

- a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;
- b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economici, tecnici e sanitari;
- c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;
- d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

T I T O L O I

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bi-

lancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi dell'articolo 34 della legge 12/2/1968, n.132.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell'Ente, devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente e da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'Assessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta Regionale tramite l'Assessorato alla Sanità.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'Assessorato alla Sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

T I T O L O - II

Art. 5

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento tecnico degli impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall'articolo 2 e con le modalità stabilite nel Titolo I° della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Nei casi in cui le opere per le quali è richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente art. 3.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell'articolo 32 della legge 12/2/1968, n.132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge o dall'articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio 1971, n.304.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

T I T O L O I I I

Art. 8

Gli Ospedali che siano amministrati da Enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi di

pendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell'articolo precedente.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all'Assessorato alla Sanità, prima della ordinaria domanda di contributo.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

T I T O L O I V

Art. 11

Con delibere della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.*

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento aggiuntivo dall'assessore Conte: dopo il terzo comma aggiungere: "Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali".

Messo ai voti l'emendamento è approvato all'unanimità con votazione palese.

Si pone ai voti l'intero articolo così emendato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 12

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà

affidata ai Comuni e agli enti ospedalieri su apposita convenzione.....
approvata dalla Giunta Regionale.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento ag-
giuntivo dall'assessore Conte: "La gestione dei centri di diagnostica
regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e
sensoriali sarà affidata mediante convenzione della Giunta Regionale,
su proposta dell'assessore regionale alla Sanità, ad un ente ospeda-
liero che abbia istituiti e funzionanti distinte divisioni di neurolo-
gia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto
idoneo sul piano tecnico sanitario.

Messo ai voti l'emendamento è approvato all'unanimità con votazione
palese.

Si pone ai voti l'intero articolo così emendato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 13

In sede di prima applicazione della presente legge, il contribu-
to della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di impian-
to dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere
messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regio-
ne.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti
articoli è sottoposto al previo parere di idoneità tecnica e sanita-
ria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali è
affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziate a carico
del fondo istituito con la presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non
potrà comunque superare il 80% della spesa effettivamente sostenuta.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 15

Il fondo di cui all'articolo 1 per l'anno 1972 è di £.1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126/bis che si istituisce con la presente legge.

L'importo di £.1.157.269.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di £.500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106	£. 4.230.000	Cap. 126	£. 900.000
Cap. 107	" 1.000.000	Cap. 127	" 198.300.000
Cap. 109	" 200.000	Cap. 128	" 12.500.000
Cap. 110	" 500.000	Cap. 129	" 1.000.000
Cap. 111	" 1.000.000	Cap. 130	" 55.000.000
Cap. 112	" 1.000.000	Cap. 132	" 2.000.000
Cap. 113	" 13.600.000	Cap. 133	" 3.000.000
Cap. 114	" 14.200.000	Cap. 134	" 7.100.000
Cap. 115	" 14.725.000	Cap. 136	" 1.500.000
Cap. 116	" 6.500.000	Cap. 143	" 14.100.000
Cap. 117	" 6.010.000	Cap. 144	" 234.985.000
Cap. 118	" 2.485.000	Cap. 146	" 2.250.000
Cap. 120	" 25.000.000	Cap. 147	" 100.000
Cap. 121	" 1.000.000	Cap. 148	" 8.000.000
Cap. 122	" 1.790.000	Cap. 151	" 10.000.000
Cap. 123	" 8.094.000	Cap. 152	" 4.100.000
Cap. 125	" 1.100.000		

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regio-

nale 29 maggio 1973 n.11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del comma precedente.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 16

La somma di f.1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto* delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e del centro di diagnostica regionale per le insufficienze e minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 17

La ripartizione del fondo tra i settori d'intervento di cui all'articolo 1 sarà effettuata dalla Giunta Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziatesi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osser

vare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione sui singoli articoli, il Presidente avverte che bisogna votare la legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- O m i s s i s -

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge

Preso atto della discussione generale

Sulla base dei risultati della votazione dei singoli articoli con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro e i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, e fisiche e sensoriali", nel testo che segue composto di n.19 articoli.

Art. 1

E' istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

- a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli ospedali;
- b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economici, tecnici e sanitari;
- c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;
- d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

T I T O L O I

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di

ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi dell'articolo 34 della legge 12/2/1968, n.132.

Art. 3

Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell'Ente, devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'Assessorato regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta Regionale tramite l'assessorato alla Sanità.

Art. 4

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo metrico consuntivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'Assessorato alla Sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

T I T O L O II

Art. 5

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi per lo adeguamento tecnico degli impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall'articolo 2 e con le modalità stabilite nel Titolo I° della presente legge.

Art. 6

Nei casi in cui le opere per le quali è richiesto il contributo

a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente articolo 3.

Art. 7

In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell'articolo 32 della legge 12/2/1968 n.132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge o dell'articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio 1971, n.304.

T I T O L O III

Art. 8

Gli Ospedali che siano amministrati da enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Regione nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.

Art. 9

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell'articolo precedente.

Art. 10

Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del

servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all'Assessorato alla Sanità, prima della ordinaria domanda di contributo.

T I T O L O I V

Art. 11

Con delibera della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

Con lo stesso procedimento previsto dal comma precedente può essere istituito un centro regionale di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 12

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ai Comuni e agli enti ospedalieri su apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale.

La gestione di centri di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali sarà affidata mediante convenzione della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale alla Sanità, ad un ente ospedaliero che abbia istituite e funzionanti distinte divisioni di neurologia, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia e che sia riconosciuto idoneo sul piano tecnico sanitario.

Art. 13

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di

impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali è affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziate a carico del fondo istituito con la presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare l'80% della spesa effettivamente sostenuta.

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 15

Il fondo di cui all'articolo 1 per l'anno 1972 è di lire 1.157.269.000 e viene iscritto nel capitolo 126/bis che si istituisce con la presente legge.

L'importo di £.1.157.269.000 viene costituito mediante prelievo della somma di £.500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap. 106	£. 4.230.000	Cap. 126	£. 900.000
Cap. 107	" 1.000.000	Cap. 127	" 1.198.300.000
Cap. 109	" 200.000	Cap. 128	" 12.500.000
Cap. 110	" 500.000	Cap. 129	" 1.000.000
Cap. 111	" 1.000.000	Cap. 130	" 55.000.000
Cap. 112	" 1.000.000	Cap. 132	" 2.000.000
Cap. 113	" 13.600.000	Cap. 133	" 3.000.000

Cap. 114	£. 14.200.000	Cap. 134	£. 7.100.000
Cap. 115	" 14.725.000	Cap. 136	" 1.500.000
Cap. 116	" 6.500.000	Cap. 143	" 14.100.000
Cap. 117	" 6.010.000	Cap. 144	" 234.985.000
Cap. 118	" 2.485.000	Cap. 146	" 2.250.000
Cap. 120	" 25.000.000	Cap. 147	" 100.000
Cap. 121	" 1.000.000	Cap. 148	" 8.000.000
Cap. 122	" 1.790.000	Cap. 151	" 10.000.000
Cap. 123	" 8.094.000	Cap. 152	" 4.100.000
Cap. 125	" 1.100.000		

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1973, n.11, ad introdurre con propria deliberazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del comma precedente.

Art. 16

La somma di £.1.157.269.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro e dei centri di diagnostica regionale per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 17

La ripartizione del fondo tra i settori d'intervento di cui all'articolo 1 sarà effettuata dalla Giunta regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziate.

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura